



unione nazionale
camere minorili

SSA Scuola
Superiore
dell'Avvocatura
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense



Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AREA DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI, DELLE PERSONE, DEI MINORI

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione e sede della Scuola di Alta Formazione Specialistica in area diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minori

1. E' istituita la "Scuola di Alta Formazione Specialistica in area del diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minori" d'ora in poi denominata più semplicemente "Scuola", dell'Associazione Unione Nazionale Camere Minorili d'ora in poi denominata UNCM.
2. Tale Scuola opera per l'alta formazione specialistica degli avvocati in forza della Convenzione sottoscritta in data 27 marzo 2018 con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (d'ora in poi denominata SSA) avente ad oggetto, in condivisione progettuale, l'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che possa, eventualmente e se concordato, produrre gli effetti di cui all'art. 14 del D.M. 144/2015, preso atto che in data 16 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa plenaria, che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza al predetto corso ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti, allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.
3. Ai fini della Convenzione di cui al comma 2, la Scuola sarà gestita sul piano scientifico in collaborazione con la medesima SSA ed il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, che ha deliberato la sottoscrizione della convenzione con UNCM in data 18 aprile 2018 e rinnovata in data 23 luglio 2019.

Art. 2 Finalità e sede della Scuola

1. La Scuola intende assicurare l'alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di diritto nell'area delle relazioni familiari, delle persone, dei minori, ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, del Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro di Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente e come sarà modificata, nonché di ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione specialistica dell'avvocatura, salva la necessità di adeguamenti di legge.

2. La frequentazione della Scuola è riservata ad **avvocati** iscritti all'Albo.

3. Il corso di alta formazione specialistica offerto dalla Scuola intende assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in materie dell'area del diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minori .

4. La Scuola ha la sede legale in Roma, presso la sede dell'UNCM.

5. La Scuola è unica per l'intero territorio nazionale e si svolge presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara; è possibile la videoconferenza con sedi distaccate (la cui significativa lontananza precluderebbe la frequentazione del corso), assicurando la possibilità di interazione tra docenti e discenti. Lezioni, seminari, convegni, comunque rientranti nel corso, potranno essere tenuti anche in altre sedi.

6. Le Camere minorili che intendono richiedere la fruizione delle lezioni in videoconferenza dovranno procedere alla sottoscrizione di un protocollo con UNCM, fatte salve le condizioni di cui ai successivi artt. 3 e 10 del presente regolamento.

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione al Corso di specializzazione - Numeri massimo e minimo di partecipanti

1. Possono accedere alla Scuola gli avvocati iscritti all'Albo.

2. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 80.

La Scuola verrà attivata con un numero minimo di 30 iscritti in presenza presso la sede di Ferrara.

Le eventuali sedi distaccate in videoconferenza verranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti, previa autorizzazione del Comitato di Gestione.

Nel caso in cui le domande superino la disponibilità, verranno adottati dal Comitato di gestione i seguenti criteri di selezione, nell'ordine:

- la qualità di socio di una delle Camere Minorili;
- l'anzianità di iscrizione all'albo;
- l'anzianità anagrafica;
- l'ordine di presentazione della domanda iscrizione.

Art. 4 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da 6 membri, presieduto dal Coordinatore di UNCM o suo delegato e composto di:

Due membri designati da UNCM;

Tre professori ordinari designati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara;

Un avvocato designato dalla SSA.

2. Il Comitato Scientifico individua il programma dettagliato del Corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al Comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

3. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 5 Direzione e gestione dei corsi

1. La Scuola è gestita da un Comitato di gestione composto da 6 membri, di cui 3 designati da UNCM, con funzioni rispettivamente di direttore, di segretario e di tesoriere e 3 membri designati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

2. Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; rende operativo il programma, incarica i docenti tenuto conto delle proposte del Comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza; delibera in ordine all'ammissione o all'esclusione degli iscritti.

3. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del direttore.

Art. 6 – Organizzazione della Scuola

1. La Scuola ha durata biennale, per un numero complessivo di 200 ore, di cui non meno di 150 ore di lezione frontale e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, approfondimenti seminariali, convegni. Le iscrizioni alla Scuola avvengono con cadenza biennale.

2. Le lezioni si svolgeranno, indicativamente, fatte salve le successive determinazioni, nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina, a settimane alterne.

3. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito di UNCM, nonché sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

4. Alle lezioni, anche in videoconferenza, parteciperà un Tutor d'aula con il compito di gestire anche le comunicazioni tra i partecipanti e la Direzione della Scuola, garantendo un flusso di notizie costante ed adeguato.

Art. 7 - Contenuti e metodi della didattica

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti del corso la cui attività sarà volta a formare avvocati specializzati ed esperti nella gestione di questioni giuridiche relative all'area del diritto delle relazioni familiari, delle persone, dei minori con particolare riferimento alla gestione, nonché al componimento delle relative controversie ed all'individuazione delle migliori soluzioni giuridiche per le parti e per il minore.

2. Il corso curerà quindi, nella necessaria cornice sistematica di teoria del diritto, l'approfondimento di tematiche teoriche e pratiche dell'area, con il necessario approccio anche multidisciplinare, avvalendosi di qualificati docenti, nei limiti e nelle proporzioni previste nel citato Regolamento n. 144 del 12 agosto 2015 e successive eventuali modifiche e implementazioni.

3. La Didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza sovranazionale e interna.

4. Il metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico e approvato dal Comitato di gestione.

5. Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei partecipanti telematicamente con accesso loro riservato.

6. Il Programma sarà pubblicato sul sito di UNCM, della Scuola Superiore dell'Avvocatura e sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara a inizio corso ed è soggetto a modifiche in relazione anche a novità legislative e giurisprudenziali, essendo possibili eventi di approfondimento su argomenti di particolare rilevanza non precedentemente programmabili, ad integrazione o sostituzione di argomenti invece previsti.

Art. 8 – Docenti

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale nel settore, docenti universitari, magistrati e, per particolari esigenze, da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali a titolo esemplificativo, neuropsichiatri infantili, psicologi, sociologi, mediatori, formatori, etc.

2. Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 9 – Frequenza

1. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo, necessaria altresì ad accedere all'esame finale.

2. Il Comitato di Gestione potrà, eccezionalmente ed insindacabilmente, giustificare assenze solo per gravi motivi di salute, con esclusione di qualsiasi altra causa di giustificazione dell'assenza. In ogni caso, non sono possibili assenze tali per cui la frequenza risulti inferiore all'80% del monte ore biennale complessivo.

3. Nell'ipotesi che, per gravi motivi, non sia più possibile al Partecipante la frequenza, questi potrà chiedere al Comitato di gestione di sospendere la frequentazione ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione biennale.

4. La rilevazione delle presenze sarà effettuata sia per la sede centrale di Ferrara che per le sedi distaccate e collegate in videoconferenza, a inizio e fine di ogni giornata di corso, con firma che dovrà essere apposta personalmente dal partecipante o con

altro sistema informatico di rilevazione delle presenze. L'effettiva presenza in aula sarà verificata dal Tutor.

5. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa per la direzione della Scuola di esclusione del partecipante dal corso.

6. Al termine del biennio del corso verrà rilasciato a richiesta dell'interessato un attestato di mera frequenza con specifica delle ore di effettiva partecipazione.

Art. 10 - Lezioni in videoconferenza

L'Unione Nazionale delle Camere Minorili, al fine di consentire la partecipazione degli iscritti alla Scuola di alta formazione distanti dalla sede centrale di Ferrara, ha predisposto un servizio di e-learning attraverso i servizi di *se@unife*.

L'accesso al servizio sarà consentito alle Camere minorili territoriali che avranno precedentemente sottoscritto una Convenzione con UNCM e previa verifica dei requisiti e autorizzazione da parte del Comitato di gestione, ai sensi del presente regolamento.

È demandata al Comitato di gestione della Scuola ogni competenza relativa all'autorizzazione o alla revoca del servizio e-learning in caso di irregolarità, di rinuncia o di violazione del regolamento e del protocollo sottoscritto.

Art. 11 – Prove di esame, intermedie e finali.

1. Al termine del primo anno sono previste prove valutative NON preclusive dell'accesso al secondo anno, il cui esito concorre al giudizio finale.

Al termine del secondo anno, la Commissione effettuerà una prova scritta, consistente nella redazione di un atto o parere e un successivo colloquio orale, consistente nella trattazione di almeno tre argomenti approfonditi durante il corso.

La prova di verifica finale dovrà accertare se il candidato abbia raggiunto un adeguato livello di preparazione.

Le prove intermedie e finali richiederanno la presenza di tutti gli iscritti presso la sede di Ferrara.

2. La valutazione verrà effettuata da una Commissione nominata dal Comitato scientifico, composta da tre membri: un avvocato, che presiede la Commissione, un magistrato e un professore universitario. I membri della Commissione appartengono alle categorie di cui all'art. 7 comma 8 del Regolamento approvato con D.M. Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015. La Commissione, in conformità alla previsione regolamentare citata, è composta per almeno 2/3 da membri che non hanno fatto parte del corpo docente della Scuola. La Commissione viene nominata almeno un mese prima del calendario delle prove finali, che viene pubblicato sul sito di UNCM e della SSA, insieme ai nominativi dei componenti della Commissione.

3. Sono nominati anche tre commissari supplenti: un avvocato, un magistrato e un docente universitario. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

4. Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 18/30 in ogni prova, scritta e orale. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita.

L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1, n. 3.

Art. 11 Quota e bando di iscrizione

1. Entro il 15 settembre di ciascun biennio viene pubblicato sul sito di UNCM, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e della Scuola Superiore dell'Avvocatura il Bando per l'iscrizione alla Scuola con la modalità e termine di presentazione della domanda, modalità di pagamento della relativa quota di partecipazione, nonché le modalità di ammissione e i criteri di selezione.

2. L'iscrizione deve essere perfezionata, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla Scuola, con il pagamento della prima rata. Tale comunicazione perverrà a mezzo pec e con lo stesso mezzo il partecipante, nelle successive 48 ore, invierà copia della contabile bancaria del bonifico effettuato. In difetto l'iscrizione si riterrà rinunciata, fermo restando che il partecipante rimarrà comunque tenuto a corrispondere l'importo di € 100,00 a rifusione delle spese sostenute dalla Scuola.

3. Calendario e programma saranno consultabili sul sito web come sopra.

4. Il mancato tempestivo pagamento delle rate o il mancato invio della contabile del bonifico entro i termini fissati dal bando costituiscono causa di esclusione dalla Scuola. Il mancato versamento anche di una sola rata è ragione di esclusione dalla Scuola.

5. L'esclusione o ritiro dalla Scuola non esonera l'iscritto dal pagamento dell'intero corso di formazione biennale.

6. L'iscrizione al corso attribuisce al partecipante il diritto di ricevere la *newsletter* di UNCM per la durata del corso.

Art.12 – Norma transitoria

La Scuola e i relativi programmi potranno essere soggetti nell'organizzazione e nello svolgimento alle modifiche che si renderanno necessarie per il loro migliore svolgimento, alle modifiche normative e giurisprudenziali avvenute e per la conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

Art. 13 Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal direttivo UNCM, con le eventuali successive implementazioni del Comitato di gestione a ciò delegato, sarà pubblicato sul sito web di UNCM.

2. Il presente regolamento potrà essere modificato, per renderlo conforme a normative o esigenze formative e didattiche sopravvenute o a nuove normative anche regolamentari.

Art. 14 - Formazione continua

È in corso presso il Consiglio Nazionale Forense la richiesta di accreditamento del corso ai fini dell'assolvimento degli obblighi di formazione continua a coloro che risulteranno in regola con la frequenza di almeno l'80% delle ore previste per gli incontri di ciascun anno di corso.

Art. 15 – Clausola Finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le norme recate dalla Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense (L. 31.12.2012 n. 247), il regolamento del 11 aprile 2013, n. 1 del CNF e il decreto ministeriale del 12 agosto 2015 n. 144, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2015 n. 214, nonché quanto indicato nel Bando d'Iscrizione e nelle norme in esso richiamate.